



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 31/05/2024

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE - LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE
DELL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO MEDIANTE MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI
AUTOCTONI DI SPIAGGIA EMERSA.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio e il suo sostituto in caso di assenza;

VISTA la nota del 29/05/2024 trasmessa per le vie brevi dall'Area Tecnica LL.PP. e ambiente, con la quale si chiedeva l'emissione di un'ordinanza di interdizione della spiaggia di Marina di Campo necessaria allo svolgimento dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Ambiente n. 80 del 30/05/2024 con la quale si affidavano i lavori di ripristino stagionale dell'arenile di Marina di Campo alla ditta Battistini Emanuele;

PRESO ATTO che il progetto prevede, come area di prelievo delle sabbie, il tratto individuato tra il Club del Mare e lo stabilimento balneare Il Capriccio e come area di riporto, il tratto antistante lo stabilimento Paglicce, il tratto compreso tra la foce del fosso del Bovalico e lo stabilimento balneare Bar Pineta e il tratto terminale della spiaggia denominato la Foce;

PRESO ATTO altresì che il tratto individuato tra lo stabilimento balneare Il Capriccio e lo stabilimento balneare la Lucciola sarà utilizzata come area di accumulo temporaneo dei sedimenti prelevati;

DATO ATTO che i lavori di cui all'oggetto saranno eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici della ditta incaricata, i quali opereranno sull'arenile dal giorno 03/06/2024 per quattro giorni lavorativi consecutivi;

RITENUTO che per consentire l'esecuzione dei lavori in completa sicurezza, debbano essere interdetti i tratti di arenile interessati e più precisamente:

- Tratto di arenile compreso tra il "Club de Mare" e lo stabilimento "La Lucciola – area di prelievo ed accumulo;
- Tratto compreso tra la foce del fosso del "Bovalico" e lo stabilimento balneare "Tropical" – area di deposito e transito mezzi;
- Tratto terminale della spiaggia di Marina di Campo denominato "La Foce" – area di deposito;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTO il Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di

concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

Dalle ore 05:00 del giorno 03 giugno 2024 fino alla data di ultimazione dei lavori, l'interdizione a persone o cose non addette ai lavori di cui all'oggetto nelle seguenti aree meglio rappresentate nella planimetria allegata:

- Tratto di arenile compreso tra il "Club de Mare" e lo stabilimento "La Lucciola – area di prelievo ed accumulo;
- Tratto compreso tra la foce del fosso del "Bovalico" e lo stabilimento balneare "Tropical" – area di deposito e transito mezzi;
- Tratto terminale della spiaggia di Marina di Campo denominato "La Foce" – area di deposito;

ORDINA ALTRESI'

Alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, Battistini Emanuele, di:

- Provvedere alla delimitazione mediante confine fisico dell'area oggetto di interdizione;
- Provvedere all'apposizione del presente provvedimento sull'area delimitata;
- Rispettare e far rispettare il presente provvedimento;
- Provvedere a svolgere le suddette operazioni in completa sicurezza nel rispetto della normativa vigente;
- Provvedere a sgombrare le aree oggetto delle operazioni;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio alla pec cp-portoferraio@pec.mit.gov.it alla Delegazione di Spiaggia di Campo nell'Elba alla mail dmarinadicampo@mit.gov.it ed all'Uff. di Polizia Municipale, per gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dall'emanazione della presente o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)